L'OBBLIGO DEL COMUNE DI VERIFICARE LA CAPACITÀ DELLA RETE FOGNARIA MISTA

PREMESSA NORMATIVA NAZIONALE

il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) definisce espressamente nel **servizio idrico integrato (SII)** la **gestione della fognatura** come parte integrante del servizio stesso, e quindi in capo al **gestore del SII** ricadono le responsabilità per il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti connessi.

Articoli di riferimento nel D.Lgs. 152/2006:

Art. 141, comma 2
«Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di **fognatura** e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.»

Art. 113 – Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
Il **comma 1 dell'art. 113** stabilisce che **le Regioni disciplinano e attuano**:

- le forme di controllo degli **scarichi di acque meteoriche di dilavamento** provenienti da **reti fognarie separate**;
- i casi in cui può essere richiesto che le **immissioni delle acque meteoriche di dilavamento**, tramite altre condotte **separate**, siano sottoposte a particolari prescrizioni, compresa l'eventuale autorizzazione.

Il **comma 2 dell'art. 113** dice esplicitamente che:

> «Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla Parte III del presente decreto.»
>
> La Parte III del TU ambientale è quella sulle **norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche**, quindi qui si stabilisce che **in assenza di disciplina regionale specifica**, le **acque meteoriche** *non rientrano automaticamente nei vincoli di scarico e autorizzazione di quella parte del Decreto*.

In altre parole: **spetta alle Regioni definire se e come disciplinare** tali acque.

PREMESSA NORMATIVA REGIONALE

I**n Toscana il Regolamento D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R disciplina anche le acque meteoriche di dilavamento (AMD)** e contiene una sezione dedicata all'**art. 38 e seguenti** che riguarda proprio queste materie.

- All'interno del **Titolo e del Capo relativi alle acque meteoriche**, l'**Art. 38** disciplina i principi generali per la **gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD)**, tra cui obiettivi di riduzione del dilavamento e criteri di separazione e convogliamento verso reti dedicate o recapiti superficiali.

- Subito dopo l'art. 38 seguono altre **disposizioni attuative** (ossia "seguiti" come da te ricordato) su aspetti tecnici e procedurali relativi alla gestione delle AMD.

Il **Regolamento toscano 46/R/2008 dedica una sezione specifica — a partire dall'Art. 38 — alla disciplina delle acque meteoriche dilavanti**.

- Questo regolamento attua la legge regionale toscana in materia di tutela delle acque e comprende anche norme relative alle AMD nei limiti dell'ambito normativo regionale.

PREMESSA: ESCLUSIONE ESPLICITA DELLE ACQUE METEORICHE DAL SERVIZIO DEL GESTORE

(Delimitazione competenze gestore SII)

Regolamento Fognatura e Depurazione dell'Autorità Idrica Toscana, Art. 8:

"La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle **reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali**, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono **ESCLUSE dal servizio di fognatura** e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle **competenti Amministrazioni Comunali**."

Conseguenza normativa:

- Il gestore SII (Acque SpA) gestisce: condotte fognarie, depurazione, scaricatori di piena
- Il gestore SII **NON gestisce**: caditoie stradali, raccolta superficiale acque meteoriche, reticolo idrico minore
- I pareri di Acque SpA riguardano: compatibilità con il depuratore e capacità delle condotte per le **acque reflue**

- I pareri di Acque SpA **NON riguardano**: capacità del sistema di raccolta delle acque meteoriche

RAGIONAMENTO INTEGRATO

1. Il gestore SII ha competenza LIMITATA alle acque reflue

Normativa:

- **L.R. 69/2011** (Istituzione Autorità Idrica Toscana): definisce il Servizio Idrico Integrato come "captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di **fognatura** e di depurazione delle **acque reflue**"
- **Regolamento AIT, art. 8**: esclude espressamente le acque meteoriche dal servizio

Conseguenza: Quando Acque SpA rilascia un parere sul POC, valuta:

- ✓ La compatibilità degli **scarichi di acque reflue** con il depuratore
- ✓ La capacità delle condotte di convogliare le **acque reflue** (nere)
- ✗ **NON valuta** la capacità del sistema di raccogliere e smaltire le **acque meteoriche**

2. L'art. 9 L.R. 20/2006 richiede compatibilità idraulica per le acque meteoriche

Norma:

"Lo scarico di AMDNC [acque meteoriche dilavanti non contaminate] in pubblica fognatura mista è ammesso nel rispetto della condizione: **compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa**"

Problema logico:

- Se Acque SpA **non valuta** le acque meteoriche
- E l'art. 9 **richiede** la verifica della compatibilità per le acque meteoriche
- **CHI** deve fare questa verifica?

Risposta: Il **COMUNE**, in quanto:

1 Responsabile delle caditoie e raccolta superficiale (Reg. AIT art. 8)
2 Titolare della funzione di pianificazione urbanistica (L.R. 65/2014)
3 Custode delle infrastrutture pubbliche (art. 2051 c.c.)

3. Il Comune non può delegare al gestore ciò che il gestore NON può fare

Ragionamento:

Il Comune di Empoli **non può sostenere** che:

- "Abbiamo acquisito il parere di Acque SpA, quindi abbiamo adempiuto"

Perché:

1 Il parere di Acque SpA riguarda **solo le acque reflue** (competenza del gestore)
2 La verifica della capacità di smaltimento delle **acque meteoriche** è **esclusa** dal servizio del gestore (Reg. AIT art. 8)
3 Questa verifica rimane **responsabilità del Comune**

4. L'obbligo del Comune deriva dal sistema normativo

COMBINAZIONE DI NORME:

A) Delimitazione competenze (Regolamento AIT art. 8)

→ Acque meteoriche = competenza Comune → Gestore SII escluso da questa gestione

B) Condizione di ammissibilità (L.R. 20/2006 art. 9)

→ Scarichi acque meteoriche ammessi SOLO SE compatibilità idraulica → Se condizione non verificata → scarico non ammissibile

C) Obbligo di verifica aspetti idraulici (L.R. 65/2014 art. 104)

→ Piani urbanistici devono verificare pericolosità idraulica → Include insufficienza sistema drenaggio urbano

D) Principio di adeguata istruttoria (giurisprudenza)

→ Strumenti urbanistici devono essere preceduti da verifica sostenibilità → Include verifica capacità infrastrutture esistenti

E) Responsabilità del custode (art. 2051 c.c.)

→ Comune responsabile per danni da allagamento → Deve conoscere stato delle proprie infrastrutture

CONCLUSIONE:
Se:

1 Il gestore NON verifica le acque meteoriche (escluse dal suo servizio)
2 La legge RICHIEDE verifica compatibilità per le acque meteoriche
3 Il Comune è responsabile della raccolta acque meteoriche
4 Il Comune pianifica nuove edificazioni che generano acque meteoriche
Allora: **IL COMUNE DEVE VERIFICARE** la capacità della rete di smaltire le acque meteoriche

FORMULAZIONE PER L'OSSERVAZIONE

SEZIONE: COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

1. Delimitazione delle competenze del gestore SII

Il Regolamento Fognatura e Depurazione dell'Autorità Idrica Toscana (Art. 8) stabilisce espressamente che:

*"La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali [...] sono **ESCLUSE dal servizio di fognatura** e più in generale dal servizio idrico integrato."*

Ne consegue che:

- **Acque SpA** ha competenza su: condotte fognarie, impianti di depurazione, scaricatori di piena
- **Comune di Empoli** ha competenza su: caditoie stradali, sistema di raccolta superficiale delle acque meteoriche, reticolo idrico minore

2. Portata limitata del parere di Acque SpA

Il parere reso da Acque SpA sul Piano Operativo Comunale si riferisce necessariamente:

- Alla **compatibilità degli scarichi di acque reflue** (nere) con gli impianti di depurazione
- Alla **capacità delle condotte** di convogliare le acque reflue domestiche
- Alla funzionalità del **servizio di fognatura** come definito dalla L.R. 69/2011

Il parere di Acque SpA NON può riguardare:

- La capacità del sistema di **raccogliere** le acque meteoriche (caditoie - competenza Comune)
- La capacità della rete di **smaltire le portate meteoriche** durante eventi piovosi
- La **sostenibilità idraulica** complessiva del territorio rispetto alle acque piovane

Ciò in quanto tali aspetti sono **esplicitamente esclusi** dal servizio idrico integrato (Regolamento AIT, art. 8).

3. Obbligo del Comune di verificare la compatibilità idraulica per le acque meteoriche

L'art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2006 stabilisce che lo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate in fognatura mista è ammesso **nel rispetto della condizione** di:

"compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima"

Poiché:

- Questa verifica è **esclusa dalle competenze** del gestore SII
- E riguarda infrastrutture (caditoie, raccolta superficiale) di **competenza comunale**
- E il Comune pianifica nuove edificazioni che **genereranno acque meteoriche**

Ne deriva che **il Comune ha l'obbligo di verificare** PREVENTIVAMENTE, in sede di pianificazione urbanistica, che la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sia in grado di accogliere le portate aggiuntive derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate.

4. Fondamento dell'obbligo

Tale obbligo discende dalla combinazione sistematica di:

a) Art. 9 L.R. 20/2006: condizione di compatibilità idraulica per ammettere gli scarichi **b) Regolamento AIT art. 8**: esclusione acque meteoriche dalla competenza del gestore **c) Art. 104 L.R. 65/2014**: obbligo di verifica della pericolosità idraulica negli strumenti urbanistici **d) Principio di adeguata istruttoria**: necessità di verificare la sostenibilità delle previsioni urbanistiche rispetto alle infrastrutture esistenti (giurisprudenza costante) **e) Art. 2051 c.c.**: responsabilità del Comune quale custode delle infrastrutture pubbliche per i danni derivanti da allagamenti

5. Carenza istruttoria del POC

Il Piano Operativo Comunale risulta **privo** di:

- Studio sulla capacità attuale della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
- Calcolo delle portate aggiuntive generate dalle nuove edificazioni
- Verifica della compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 9 L.R. 20/2006
- Individuazione delle eventuali opere necessarie per garantire la sostenibilità idraulica

Il Comune **non può invocare** il parere di Acque SpA per sopperire a tale carenza, in quanto:

1. Il parere del gestore riguarda aspetti **diversi** (acque reflue, non meteoriche)
2. La verifica richiesta dall'art. 9 L.R. 20/2006 **non può essere delegata** al gestore, essendo esclusa dalle sue competenze
3. Rimane responsabilità del Comune quale ente pianificatore e custode delle infrastrutture di raccolta acque meteoriche

6.Conseguenze della mancata verifica

L'assenza di tale studio determina:

- **Violazione dell'art. 9 L.R. 20/2006**: impossibilità di accertare se gli scarichi di acque meteoriche rispettano la condizione di compatibilità idraulica
- **Violazione dell'art. 104 L.R. 65/2014**: mancata verifica della pericolosità idraulica del territorio
- **Vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria**: strumento urbanistico non preceduto da adeguata istruttoria tecnica (giurisprudenza amministrativa costante)
- **Potenziale responsabilità del Comune** ex art. 2051 c.c. per danni da allagamento derivanti dall'aggravamento del rischio idraulico a seguito delle nuove edificazioni

Giurisprudenza consolidata

Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 18856/2017:

"Anche per i danni derivanti da una carente manutenzione delle reti fognarie, verificatisi in seguito a intense precipitazioni atmosferiche, qualora il Comune non adempia ai suoi obblighi di custodia, è da ritenersi responsabile."

Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 13945/2016:

"Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito."

TAR Lazio, Sez. II, Sentenza 2786/2022:

"A prescindere dall'eccezionale intensità delle precipitazioni meteoriche verificatasi, non vi è dubbio che un sistema fognario adeguato debba essere in ogni caso capace di smaltire una tale maggiore quantità di acque piovane nel corso della precipitazione. In presenza di un sistema fognario appropriato **non integra di per sé la prova del caso fortuito l'eccezionale intensità della precipitazione piovosa**."